

## Dall'1 Gennaio 2012 nuove soglie comunitarie per il mercato pubblico dei lavori e dei servizi

**29/12/2011** - Il prossimo 1 gennaio 2012 entrerà in vigore il **Regolamento (CE) n. 1251/2011** della commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle **soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità economica Europea L. 319/43 del 2 dicembre scorso.

Ricordiamo che le due direttive **2004/17/CE** e **2004/18/CE** sono entrate in vigore negli stati membri nel mese di Febbraio 2006 e sono state recepite in ambito nazionale dal Codice dei contratti (D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) mentre la direttiva **2009/81/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 è "relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Con il Regolamento in argomento vengono modificate le soglie contenute nelle tre direttive e nella tabella qui di seguito riportata sono state raffrontate le nuove soglie utilizzabili del prossimo 1 gennaio 2012 con le precedenti relative sia ai lavori che ai servizi e forniture:

	<b>Soglie precedenti</b>	<b>Soglie dall'1 gennaio 2012</b>
<b>Lavori</b>	4.845.000	5.000.000
<b>Servizi e forniture (settori ordinari)</b>	193.000	200.000
<b>Servizi e forniture (amministrazioni statali)</b>	125.000	130.000
<b>Servizi e forniture (settori speciali)</b>	387.000	400.000

Ricordiamo, anche, che le soglie delle due direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE erano state già modificate una prima volta con il **Regolamento (CE) n. 2083/2005** della Commissione del **19 dicembre 2005**, una seconda volta con il **Regolamento (CE) n. 1422/2007** della commissione del **4 dicembre 2007** ed una terza volta con il **Regolamento (CE) n. 1177/2009** della commissione del **30 novembre 2009**

Richiamiamo l'attenzione sul fatto che le modifiche delle soglie comunitarie introdotte con regolamento sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 249, 2° comma, del Trattato). Il regolamento, infatti, è destinato per sua natura a produrre i suoi effetti nell'ordinamento interno senza che sia necessario un intervento formale di recepimento da parte dell'autorità nazionale e per tali motivi, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che stabiliscono gli importi delle soglie dei contratti di rilevanza comunitaria, in applicazione delle corrispondenti norme contenute nelle citate Direttive, sono da ritenersi automaticamente modificate.

In particolare l'**articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**(Codice dei contratti) deve intendersi, quindi, così modificato:

"1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) 130.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
- b) 200.000 euro;

- b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;
- b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
- c) 5.000.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici."

**Alleghiamo alla presente notizia le tre direttive ed il Regolamento che modifica le soglie.**

A cura di **Paolo Oreto**

**[Riproduzione riservata]**